

Condizioni Generali di Acquisto

Articolo 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito CGA), ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra BIOLOGICAL CARE S.r.l., con sede legale in Via Caduti per la Libertà, 6/L a Quarto Inferiore (BO) P.IVA e C.F. 02896931207 (di seguito Biological Care) e una impresa produttrice (di seguito Venditore) di prodotti e/o sottoprodotti per uso energetico (di seguito Prodotto o Prodotti).

1.2 Biological Care si riserva di utilizzare queste CGA anche per prodotti diversi da quelli indicati al punto 1.1, se il riferimento a dette condizioni è richiamato nei documenti contrattuali particolari come previsto al punto 1.3.

1.3 Le presenti CGA sono efficaci nei confronti del Venditore in quanto richiamate nei documenti contrattuali particolari per ogni singolo acquisto o fornitura (Contratto di Acquisto) e sono disponibili al sito Biologicalcare.it.

1.4 Biological Care srl richiede il rispetto del Codice Etico (consultabile all'indirizzo mail Biologicalcare.it) anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali instaura rapporti o relazioni d'affari.

Articolo 2 Proposta ed accettazione

2.1 La Proposta di Acquisto (di seguito Proposta) è costituita dall'invio a mezzo email (anche non certificata) del Contratto di Acquisto sottoscritto esclusivamente da Biological Care.

2.2 Il Contratto di Acquisto è concluso nel momento in cui Biological Care ha conoscenza dell'accettazione da parte del Venditore della Proposta.

2.3 L'accettazione, per essere considerata efficace, deve essere sottoscritta da persona fisica avente i poteri legali per disporre per conto del Venditore e deve giungere a Biological Care nel termine stabilito e nella stessa forma con cui è stata inviata la Proposta.

2.4 L'accettazione non conforme alla Proposta equivale a nuova proposta e non vincola Biological Care.

Articolo 3 Oggetto del contratto

3.1 Il Contratto di Acquisto ha oggetto prodotti o sottoprodotti per uso energetico, ovvero altri beni che Biological Care ritiene possano essere regolati dalle presenti CGA.

3.2 I Prodotti oggetto di acquisto sono disciplinati da specifiche normative che il Venditore dichiara di conoscere ed applicare alla propria attività ed alla produzione, conservazione e trattamento che ha fatto dei Prodotti stessi prima della consegna a Biological Care.

3.3 Biological Care, attraverso le informazioni contenute nel Contratto di Acquisto e nei documenti a questo allegati, dichiara di avere assolto ai propri obblighi informativi sui Prodotti compravenduti nei confronti del Venditore.

3.4 La responsabilità di Biological Care in relazione alla gestione dei Prodotti è limitata alle fasi successive alla consegna degli stessi da parte del Venditore.

3.5 Il Venditore (i) si impegna a dichiarare puntualmente e completamente le caratteristiche tecniche del Prodotto, nonché le istruzioni e le avvertenze in relazione al relativo uso (ii) non potrà effettuare, direttamente o indirettamente, alcuna modifica o cambiamento o qualsiasi altra alterazione del Prodotto senza indicarla specificamente.

3.6 Nel caso i Prodotti rientrino tra i cd S.O.A. Biological Care garantisce (i) di operare in conformità al Reg. (CE) 1069/2009 in Categoria 2) o 3), (ii) che il trasporto avviene con automezzi o contenitori autorizzati e (iii) che viene svolta correttamente ogni procedura di tracciabilità diretta dallo stabilimento di produzione all'utilizzatore.

3.7 Nel caso i Prodotti rientrino tra i cd Sottoprodotti di cui al Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 del Ministero dell'Ambiente, il Venditore, in quanto produttore, dovrà predisporre su registro vidimato:

(i) la Scheda Tecnica, come prevista dall'art.5 c.5. del citato decreto ministeriale, contenente, a titolo esemplificativo, la descrizione del processo di produzione da cui origina il sottoprodotto, nonché le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato e le modalità di gestione dello stesso, fino all'utilizzo;

(ii) la Dichiarazione di Conformità come prevista dall'art.7 c.2. del citato decreto ministeriale.

3.8 Il Venditore è tenuto a sopportare ogni e più ampia responsabilità (prevedibile o non prevedibile), diretta e/o indiretta derivante da fatto illecito e/o in caso di inadempimento parziale e/o totale agli impegni ed alle condizioni previste dall'art.3.5 e di quanto contenuto e dichiarato nella Scheda Tecnica e nella Dichiarazione di Conformità.

3.9 Nel caso i Prodotti rientrino tra quelli oggetto della certificazione che Biological Care ha ottenuto ai sensi del DM 294 del 07/08/2024 "Schema Nazionale dei Biocombustibili Certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato", il Venditore si impegna a (i) mantenere e rendere disponibili, quando richieste, tutte le informazioni necessarie a dimostrare che la materia prima venduta è conforme ai criteri di sostenibilità del DM 07/08/2024. (es. a titolo non esaustivo: certificato di conformità, dichiarazione di sostenibilità associata a tutte le partite consegnate, dichiarazione status sottoprodotti ai sensi dell'art 184-bis del Dlgs 152/2006, schede sottoprodotti ecc.) e (ii) conservare tutta la documentazione per almeno 5 anni.

3.10 Biological Care potrà altresì richiedere al Venditore eventuale documentazione integrativa atta a garantire i requisiti di sostenibilità, con obbligo di quest'ultimo di consegnare la documentazione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

3.11 Eventuali non conformità che comportino la sospensione o il ritiro del certificato secondo lo schema Nazionale dei Biocombustibili ai sensi del DM 07/08/2024 dovranno essere tempestivamente comunicate a Biological Care all'indirizzo PEC info@pec.biologicalcare.it.

3.12 Il Venditore è tenuto a sopportare ogni e più ampia responsabilità (prevedibile o non prevedibile), diretta e/o indiretta derivante da fatto illecito e/o in caso di inadempimento parziale e/o totale agli impegni ed alle condizioni previste dagli articoli 3.9, 3.10 e 3.11

Articolo 4 Trasporto

4.1 Il trasporto dei prodotti, ove non diversamente concordato nel Contratto di Acquisto, viene effettuato da Biological Care a mezzo vettore alla condizione "franco vettore" (Free Carrier - FCA INCOTERMS).

4.2 In caso di ritiri frazionati nel tempo, Biological Care confermerà di volta in volta le tempistiche dei ritiri in forma telefonica o via mail, almeno 2 gg lavorativi prima della consegna programmata.

4.3 Biological Care darà immediata comunicazione al Venditore di ogni ritardo o impedimento relativo al ritiro dei Prodotti.

4.4 I Documenti di Trasporto (DDT) e gli altri documenti che accompagnano il Prodotto saranno emessi a cura del Venditore e trasmessi a Biological Care prima o contestualmente al ritiro degli stessi da parte del vettore.

4.5 Biological Care dovrà provvedere al riscontro del peso del Prodotto trasportato da ciascun automezzo presso apposite pese regolarmente e periodicamente certificate, al momento dello scarico.

4.6 Le parti concordano il ritiro del Prodotto a fronte della messa a disposizione di carichi completi da parte del Venditore, tenuto altresì a sostenere l'onere ed i costi delle operazioni di carico.

Articolo 5 Campionamento

5.1 L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono a Biological Care.

5.2 Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno tre esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi Biological Care o il Venditore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.

5.3 I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato.

5.4 Per le modalità di esecuzione del campionamento valgono le indicazioni della linea guida per campionamento contrattuale delle Condizioni Generali Unificate dei Contratti Tipo di Ager Bologna.

Articolo 6 Contestazioni

6.1 Ogni contestazione sul peso del Prodotto consegnato rispetto a quanto indicato nel DDT dovrà essere eseguita da Biological Care al Venditore a mezzo telefono o mail entro 48 ore dallo scarico del Prodotto, tenendo conto di una tolleranza non superiore al 2% del peso riportato nel DDT e/o negli altri documenti che accompagnano il Prodotto.

6.2 Salvo quanto previsto al punto 6.1, Biological Care potrà avanzare qualunque reclamo e/o contestazione per la merce acquistata dandone comunicazione entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla consegna del Prodotto.

6.3 Salvo quanto previsto ai punti precedenti, il termine per la denuncia di cui agli articoli 1495 e 1497 Cod. Civ. è stabilito in giorni 8 (otto) dalla scoperta di eventuali vizi o mancanze di qualità da parte di Biological Care. La denuncia da parte di Biological Care non è necessaria, come previsto per Legge, nel caso in cui il Venditore abbia riconosciuto l'esistenza di vizi o di mancanze di qualità, o abbia agito in modo tale da occultare i vizi e le mancanze di qualità del bene venduto.

6.4 Il reclamo deve contenere per sommi capi l'indicazione delle caratteristiche contestate e l'indicazione dell'avvenuto campionamento ai sensi dell'art.5.

6.5 Per ogni contestazione sui tempi e le modalità di ritiro del Prodotto oppure in caso di mancata o incompleta consegna, fatta salva la forza maggiore così come prevista dall'art.7, Biological Care avrà il diritto di fissare al Venditore un termine ulteriore per consegnare i Prodotti oppure, a suo insindacabile giudizio, comunicare al Venditore la risoluzione del Contratto di Acquisto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già eventualmente pagato.

6.6 In aggiunta ai rimedi di cui al punto 6.5, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Prodotti, Biological Care potrà (i) sospendere i pagamenti dovuti al Venditore e/o (ii) chiedere il pagamento di una penale pari al 20% del prezzo concordato per ogni tonnellata di prodotto non consegnato in relazione alle quantità concordate nel Contratto di Vendita e/o (iii) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Prodotti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Biological Care per acquistare i Prodotti da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Venditore.

6.7 Biological Care si riserva di non dare seguito ai rimedi di cui all'art.6.6 lettere (ii) e (iii) qualora il Venditore garantisca l'adempimento delle obbligazioni assunte anche attraverso la fornitura di prodotti equivalenti o con caratteristiche simili ovvero in tempi più lunghi di quelli concordati nel Contratto di Vendita.

6.8 I rimedi previsti dal presente articolo 6 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Biological Care, quali ad esempio il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento del Contratto di Acquisto.

Articolo 7 Forza Maggiore

7.1 Ai fini delle presenti CGA si intende per "forza maggiore" qualsiasi evento naturale o umano (es. terremoti, alluvioni, guerre, scioperi o tumulti popolari) che, per la sua imprevedibilità e straordinarietà, non è di fatto contrastabile in quanto eccedente il controllo delle Parti e che può essere ricompreso nella definizione di cui all'art.1467 c.c..

7.2 In caso in cui uno o più eventi di forza maggiore così come definita ai sensi del punto 7.1:

a) rendano temporaneamente non eseguibile per non più di 30 giorni uno o più Contratti di Acquisto, il termine di esecuzione di detti Contratti di Acquisto verrà prorogato di tanti giorni quanto sono i giorni di ritardo per forza maggiore.

b) impediscano, in maniera definitiva o per periodi superiori ai 30 giorni, l'esecuzione di uno o più Contratti di Acquisto, il Venditore si adopererà per garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte anche attraverso la fornitura di prodotti equivalenti o con caratteristiche simili, fermo restando l'esercizio del diritto di recesso da parte di Biological Care.

7.3 La Parte che invocherà la causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni a mezzo posta (anche certificata), all'altra con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

Articolo 8 Prezzo

8.1 Il prezzo indicato nel Contratto di Acquisto è indicato in Euro a Tonnellata e non è comprensivo di IVA come per legge.

8.2 Il prezzo non comprende il trasporto, che rimane a carico di Biological Care.

8.3 Il prezzo indicato nel Contratto di Acquisto può subire variazioni in corso di esecuzione della fornitura secondo quanto previsto dall'art.10.2 o per il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Articolo 9 Pagamento

9.1 I termini di pagamento sono specificati nel Contratto di Acquisto, ed avvengono di regola a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente che verrà indicato nella fattura.

9.2 L'intestazione e l'indirizzo riportato nelle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto di Acquisto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Articolo 10 Durata

10.1 Il Contratto di Acquisto e le CGA si riferiscono ad un acquisto di Prodotto "a singola consegna" o a "consegne plurime" temporalmente specificate.

10.2 Qualora il Contratto di Acquisto faccia riferimento a un "Piano di Fornitura semestrale", il Contratto di Acquisto può avere una durata anche ultrannuale e le quantità, i prezzi, nonché le scadenze e le modalità di ritiro del Prodotto potranno essere modificate da Biological Care secondo gli andamenti di mercato, con nuovo Piano di Fornitura che deve essere inviato al Venditore almeno 45 giorni prima della scadenza di ciascun semestre.

10.3 Il mancato invio di un nuovo Piano di fornitura comporta la conferma delle condizioni già praticate.

10.4 Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre il Venditore può risolvere incondizionatamente il Contratto di Acquisto a farsi dal semestre in corso.

10.5 Biological Care avrà diritto di recedere dal Contratto di Acquisto in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, (i) ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Venditore ad effettuare regolarmente la fornitura dei Prodotti o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, (ii) ritenga che il Venditore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Prodotti e ancora quando (iii) nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o (iv) lo stesso Venditore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

Articolo 11 Consenso al trattamento dei dati

In relazione all'informativa riportata all'allegato 1) con la sottoscrizione del Contratto di Acquisto il Venditore esprime il proprio consenso (i) al trattamento dei propri dati personali da parte di Biological Care per le sue finalità, nonché per quelle connesse e strumentali, (ii) al trattamento dei propri dati personali da parte di soggetti che forniscono a Biological Care specifici servizi elaborativi, di supporto, connessi o strumentali nell'attività aziendale, nonché necessari o funzionali all'attività della stessa, (iii) a che il trattamento di tali dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi con quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi, temporali.

Articolo 12 Riservatezza

12.1 Biological Care e il Venditore si danno reciprocamente atto che le indagini tecniche, le analisi economico-finanziarie e tutte le altre operazioni connesse alle attività di cui al Contratto di Acquisto possono comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente Informazioni Riservate (come di seguito definite).

12.2 Per "Informazioni Riservate" si intendono e si includono le informazioni relative a:

- a) le società, aziende, stabilimenti produttivi e fornitori con i quali ciascuna delle Parti ha in essere rapporti commerciali ed in generale di collaborazione, diretti o indiretti con esclusivo riferimento al mercato dei Prodotti;
- b) fonti di approvvigionamento delle biomasse, le aziende produttrici o detentrici delle medesime, intermediari e più genericamente addetti alla logistica dei Prodotti, in Italia e all'estero;
- c) mezzi e strumenti di controllo, macchinari per la lavorazione delle biomasse, istruzioni per l'utilizzo e quant'altro di utile per la negoziazione, l'impiego e la consegna delle stesse biomasse energetiche e dei correttivi di fermentazione;
- d) qualsiasi persona fisica, persona giuridica, ente, associazione e qualsiasi altro soggetto resi noti, identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione nell'ambito dell'attività, loro azionisti, soci, associati, consiglieri legali, rappresentanti legali, curatori legali, procuratori legali, successori, ogni altra persona delegata; loro partner commerciali o in joint venture, compagnie di appoggio, aziende collegate, consociate, associate, ausiliarie o sussidiarie; loro datori di lavoro, candidati, impiegati, rappresentanti, venditori, distributori, procuratori di affari; qualsiasi altra azienda o persona fisica connessa alle loro attività;
- e) qualsiasi dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how ed in genere, qualsiasi notizia, così come qualsiasi documento, supporto magnetico, o campione di materiale o di prodotto, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, relativa o proveniente da una delle due Parti e che per la stessa abbia carattere riservato, comunicato in forma orale, scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi forma, nell'ambito dell'attività di cui al Contratto di Acquisto;
- f) prezzi, quantitativi e condizioni praticate per i Prodotti e i Contratti di Acquisto.

12.3 Biological Care e il Venditore si garantiscono reciprocamente e si impegnano:

- a) a mantenere piena e completa riservatezza in relazione ai reciproci affari e alle rispettive Informazioni Riservate;
- b) a non rivelare a terzi o usare, se non ai fini del Contratti di Acquisto, le Informazioni Riservate acquisite, salvo che abbia ottenuto un preventivo consenso scritto dall'altra Parte;
- c) a tenere indenne l'altra Parte da ogni danno ad essa imputabile conseguito all'indebita rivelazione di Informazioni Riservate.

12.4 Tale obbligo non si estende:

- a) alle informazioni che siano già di pubblico dominio;
- b) alle informazioni, eventualmente anche rientranti nelle Informazioni Riservate, che ciascuna Parte acquisirà in via indipendente ed in particolare (i) le Informazioni Riservate comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate, (ii) le Informazioni Riservate legittimamente sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o (iii) nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta;
- c) alle Informazioni Riservate comunicate a propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, istituti di credito, società controllate o controllanti, a condizione che sia assicurata la riservatezza mediante obblighi (di legge, deontologici o contrattuali) sostanzialmente analoghi a quelli di cui al Contratti di Acquisto;
- d) alle Informazioni Riservate da comunicarsi nell'ambito di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e/o con gli altri soggetti competenti in materia di controlli ambientali e di sostenibilità dei Prodotti e dei processi.

12.5 Per società controllate si intendono le controllate e/o controllanti e/o controllate di tali controllanti, finché il controllo dura, e/o le società collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

12.6 Gli obblighi di cui al presente articolo avranno efficacia tra le parti per 24 mesi dalla completa esecuzione del Contratto di Acquisto.

Articolo 13. Dichiarazioni e garanzie del Venditore

13.1 Con la sottoscrizione del Contratto di Acquisto il Venditore dichiara (i) di essere una società/ente debitamente organizzata, validamente esistente e in regola secondo le leggi italiane (ii) di avere il pieno potere e l'autorità di condurre la propria attività, (iii) di non essere soggetta ad alcuna procedura di fallimento o altre procedure analoghe, in stato di insolvenza o di crisi, (iv) di avere pieno diritto, potere, capacità e autorità di sottoscrivere il Contratto di Acquisto e gli altri documenti in esso indicati e/o allo stesso connessi, nonché di adempiere tutti gli obblighi e i doveri previsti nei documenti contrattuali, (v) di non essere tenuta a presentare alcuna istanza o domanda o a ottenere alcun consenso, autorizzazione o approvazione da parte di qualsiasi Persona, ente o autorità al fine dell'esecuzione del Contratto di Acquisto (vi) di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcuna pretesa, azione, causa, procedimento o investigazione pendente o minacciata da o di fronte a qualsivoglia autorità o da parte di qualsivoglia terza parte che possa mettere in discussione la validità del Contratto di Acquisto.

13.2 Il Venditore manleva Biological Care da qualunque danno sofferto da o in cui sia incorsa in relazione a qualsiasi evento, fatto o circostanza che renda qualsivoglia dichiarazione e garanzia resa ai fini del Contratto di Acquisto (in tutto o in parte) non veritiera, incompleta, non corretta, inaccurata o fuorviante.

Articolo 14 Cessione del Contratto di Acquisto

Salva espressa autorizzazione di Biological Care il Contratto di Acquisto non è cedibile a terzi in alcuna forma.

Articolo 15 Foro Competente

Per tutte le controversie dipendenti, inerenti e/o comunque connesse ai singoli Contratti di Acquisto, comprese quelle relative allo loro validità, esecuzione, annullamento e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Quarto Inferiore (BO) lì 01/03/2025

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA ex Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Con l'ex. Art.13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Biological Care srl., con sede in Quarto Inferiore (BO) via Caduti per la Libertà 6/L, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

I dati personali in possesso di Biological Care srl sono raccolti direttamente presso la clientela nell'ambito dell'attività aziendale e possono formare oggetto di trattamento. Per trattamenti si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge a cui si è sempre ispirata l'attività di Biological Care srl. I dati raccolti sono trattati per finalità tipiche o connesse all'attività di Biological Care srl.

Rientrano in questa categoria anche le seguenti attività:

- promozione di servizi aziendali effettuata a mezzo lettera, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione;
- indagini di mercato ed elaborazioni statistiche;
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e attività svolta, eseguita direttamente o per tramite di terzi.

Le modalità di trattamento dei dati possono avvenire mediante strumenti manuali, telematici, e comunque in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati a nostra disposizione potranno essere trattati da:

- soggetti (società, enti, ecc...) che, per conto nostro ci forniscono specifici servizi elaborativi e che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla nostra azienda o ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra clientela o che ci verranno richiesti in futuro quali ad esempio: soggetti esterni per l'esecuzione di lavorazioni, operazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o normative secondari o comunitarie;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali degli interessati o dell'interessato risulti necessario o comunque funzionale all'attività aziendale, quale ad esempio: società per il recupero credito o per il controllo delle frodi.

Informiamo inoltre che la citata legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti, in particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o no di propri dati e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile.